

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 22-3912

Approvazione del protocollo d'intesa con i "Comuni olimpici" per il reinvestimento degli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno. D.lgs. 14/03/2011 n. 23 articolo 4, comma 1.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che

- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” all’articolo 4 autorizza i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte ad istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
- l’imposta è istituita con deliberazione del Consiglio comunale e le modalità di applicazione del tributo sono stabilite con regolamento comunale;
- ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale;
- il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici;
- il comma 3 del citato decreto stabiliva il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del medesimo per l’emanazione di un regolamento statale contenente la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno, in mancanza del quale, scaduto il predetto termine, i comuni hanno comunque la facoltà di adottare gli atti necessari all’attuazione della norma;
- la Regione Piemonte, con dgr n. 9-9082 del 16/04/2003 ha determinato i criteri per l’individuazione dei comuni turistici del Piemonte, adottando una elencazione regionale, articolata in sezioni provinciali, in quanto realizzata dalle province sulla base di istanze motivate e certificate presentate dal rappresentante del Comune, e successivamente trasmessa alla Regione;
- i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere intendono introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi nel settore turistico in termini di promozione della località, infrastrutture turistiche, miglioramento qualità della ricettività e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;
- la società partecipata a socio unico Sviluppo Piemonte Turismo srl, società *in house providing* della Regione Piemonte, è stata costituita ai sensi dell’ art. 57 della l.r. 23 aprile 2007 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2007” con il compito di concorrere, su incarico della Regione, allo sviluppo delle funzioni previste dall’articolo 2 comma 1 della L.R. 22 ottobre 1996 n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” e dall’articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- i rapporti tra la Regione Piemonte e Sviluppo Piemonte Turismo srl, sono regolati dal Protocollo d'intesa approvato con la dgr n. 97-7323 del 26/11/2007 e dalla convenzione quadro rep. n. 12942 "Convenzione per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 75/1996 e dall'art. 57 della l.r. 9/2007" approvata dalla determinazione dirigenziale n. 235 del 29/11/2007, integrata dalla convenzione rep. 13922, approvata dalla determinazione dirigenziale n. 635 del 17/10/2008;

dato atto che nel corso di un incontro svoltosi il 3 novembre 2011 l'Assessore Regionale al Turismo Alberto Cirio ha evidenziato il rischio di parcellizzare le risorse ottenute dal gettito derivante dall'imposta di soggiorno e la necessità che la Regione Piemonte si assuma il compito di incanalarle in progetti sovracomunali condivisi, di significativo sostegno per il territorio;

i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno condiviso il principio affermato dall'Assessore Regionale, riconoscendo il sostegno significativo apportato dalla Regione Piemonte negli anni più recenti in merito alle politiche turistiche afferenti all'area dell'Alta Valle Susa e Chisone, anche con riferimento alle diverse manifestazioni che si sono svolte nel comprensorio (alcune di grande rilevanza quali, Coppa del mondo di sci alpino e snowboard, tappa del Giro d'Italia ciclistico, raduno premondiale nazionale italiana di calcio, raduno estivo Juventus, ecc. che hanno potuto beneficiare del determinante sostegno economico e organizzativo della Regione Piemonte) ed agli investimenti e contributi di gestione nel settore degli impianti di risalita, dell'innevamento programmato e della sicurezza piste;

i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno quindi maturato la volontà di pervenire ad un accordo con la Regione Piemonte che, in via sperimentale e per la durata di un anno, prevede il trasferimento del 35% dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti alla Regione Piemonte, e prevede l'impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni;

considerato che i Comuni e la Regione Piemonte hanno individuato uno strumento per regolamentare l'azione coordinata nel "protocollo di intesa" con il quale i sottoscrittori intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- Sviluppare politiche integrate di promozione turistica dell'area dell'Alta Valle Susa e Chisone che costituisce oltre il 30% delle presenze turistiche della Provincia di Torino;
- Concordare e condividere il complesso delle azioni di promozione turistica dell'area predetta al fine di massimizzare le risorse;
- Monitorare le attività messe in atto;

constatato che in relazione a quanto predetto i Comuni e la Regione Piemonte intendono costituire un gruppo di lavoro tecnico, formato da un rappresentante per ciascun soggetto indicato in precedenza, al fine di concordare e condividere i progetti sovracomunali ed analizzare e monitorare la sperimentazione proposta e proporre eventualmente modifiche e correttivi;

ritenuto di avvalersi, per la gestione operativa ed economica della sperimentazione, della società partecipata a socio unico Sviluppo Piemonte Turismo srl, società *in house providing* della Regione Piemonte, a cui la Regione trasferirà le quote derivanti dall'applicazione del protocollo d'intesa, che

transiteranno in appositi capitoli vincolati di entrata e di uscita del bilancio regionale per gli anni 2012 e 2013;

constatato che le suddette funzioni demandate a Sviluppo Piemonte Turismo srl, sono riconducibili alla dgr n. 97-7323 del 26/11/2007 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Società medesima;

dato atto che per le attività svolte in applicazione del Protocollo d'intesa tra la Regione e i succitati Comuni, Sviluppo Piemonte Turismo srl dovrà predisporre una rendicontazione separata dalle altre attività ordinarie svolte dalla medesima Società;

dato atto altresì che per lo svolgimento delle funzioni previste dal Protocollo d'intesa tra la Regione e i succitati Comuni Sviluppo Piemonte Turismo srl non percepirà alcun compenso aggiuntivo oltre ai fondi ordinari trasferiti annualmente a copertura dei costi di funzionamento, previsti dell'articolo 17 della succitata Convenzione rep. n. 12942, come integrata dalla convenzione rep. 13922;

vista la nota in data 21/12/2011 prot. n. MCP/reg/11-58116 con la quale Finpiemonte ha trasmesso le risultanze dello studio effettuato in collaborazione con il Dipartimento di Diritto dell'Economia presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino, per l'individuazione di possibili forme di concertazione con i comuni competenti per l'istituzione dell'imposta di soggiorno che consentano alla Regione di compartecipare per una quota significativa degli introiti derivanti da tale imposta, al fine di riversarli sul territorio con progetti a regia regionale mirati e di effettiva valenza turistica, anche attraverso il coinvolgimento delle Agenzie locali di sviluppo del turismo;

considerato il ruolo positivo che può svolgere la regia regionale nel bilanciare gli interventi sul territorio e nel riequilibrio delle risorse impiegate;

preso atto che quattro dei comuni proponenti (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato e Sauze d'Oulx) risultano iscritti nella sezione della provincia di Torino dell'elenco regionale dei comuni turistici, di cui alla dgr n. 9-9082 del 16/04/2003, mentre è in corso di perfezionamento l'iscrizione dei comuni di Bardonecchia e Sestriere, la cui iscrizione è condizione necessaria per la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa;

ritenuto pertanto di approvare la proposta di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere per l'utilizzo degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno prevista dal d.lgs. 23/2011, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

ritenuto altresì di demandare all'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo la sottoscrizione del Protocollo;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in via sperimentale per la durata di un anno dal 1/07/2012 al 30/06/2013, la proposta di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere per l'utilizzo degli introiti derivanti

dall'imposta di soggiorno prevista dal d.lgs. 23/2011, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- di stabilire che l'iscrizione dei sopra elencati comuni nell'elenco regionale dei comuni turistici di cui alla D.G.R. n. 9-9082 del 16.04.2003 è condizione necessaria per la sottoscrizione del Protocollo;
- di avvalersi, per la gestione operativa ed economica di quanto previsto nel presente Protocollo, della società partecipata a socio unico Sviluppo Piemonte Turismo srl, società *in house providing* della Regione Piemonte costituita ai sensi dell'art. 57 della l.r. 9/2007, nell'ambito del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Società medesima, approvato con la dgr n. 97-7323 del 26/11/2007;
- di stabilire che, per lo svolgimento delle suddette funzioni in applicazione del presente Protocollo d'intesa, Sviluppo Piemonte Turismo srl non percepirà alcun compenso aggiuntivo oltre ai fondi ordinari trasferiti annualmente dalla Regione a copertura dei costi di funzionamento e che dovrà predisporre una rendicontazione dei costi riferiti ai progetti sovracomunali separata rispetto ai costi riferiti alle altre attività ordinarie svolte dalla medesima Società;
- di stabilire che le somme derivanti dall'applicazione del Protocollo d'intesa saranno versate dai succitati comuni alla Regione stessa che le trasferirà alla società Sviluppo Piemonte Turismo srl per la gestione delle attività, mediante istituzione di appositi capitoli di entrata e uscita;
- di demandare all'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo la sottoscrizione del Protocollo;
- di demandare a successivi provvedimenti deliberativi la definizione delle azioni e dei progetti da avviare, in accordo con i comuni interessati;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti che si renderanno necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.12/10/2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere per la gestione degli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno.

PREMESSE

Premesse politico-amministrative.

I.I il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all'art. 4, l'imposta di soggiorno prevedendo:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

I.II I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere intendono introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi nel settore turistico in termini di promozione della localita', infrastrutture turistiche, miglioramento qualita' della ricettivita' e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;

I.III Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 non e' ancora stato adottato (il Consiglio dei Ministri del 2.11.2011 ha approvato lo schema di regolamento che dovra' acquisire

l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato);

I.IV Sono stati tenuti alcuni colloqui ed un incontro con L'Assessore Regionale al Turismo, Dr. Alberto CIRIO;

I.V Nel corso di tale incontro (3.11.2011) l'Assessore Regionale ha evidenziato il rischio di parcellizzare le risorse ottenute dal gettito derivante dall'imposta di soggiorno e la necessità che la Regione Piemonte si assuma il compito di incanalarle in progetti sovracomunali condivisi, di significativo sostegno per il territorio;

I.VI I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno condiviso il principio affermato dall'Assessore Regionale, riconoscendo il sostegno significativo apportato dalla Regione Piemonte negli anni più recenti in merito alle politiche turistiche afferenti l'area dell'Alta Valle Susa e Chisone, anche con riferimento alle diverse manifestazioni che si sono svolte nel comprensorio (alcune di grande rilevanza quali, coppa mondo sci alpino e snowboard, tappa Giro d'Italia ciclistico, raduno premondiale nazionale italiana di calcio, raduno estivo Juventus, ecc. che hanno potuto beneficiare del determinante sostegno della Regione Piemonte) ed agli investimenti e contributi di gestione nel settore degli impianti di risalita, innevamento programmato e sicurezza piste;

I.VII I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno quindi maturato la volontà di pervenire ad un accordo con la Regione Piemonte che, in via sperimentale e per la durata di un anno, prevede il trasferimento del 35% dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti, alla Regione Piemonte, e prevede l'impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni.

I.VIII La Regione Piemonte, con dgr n. 9-9082 del 16/04/2003 ha determinato i criteri per l'individuazione dei comuni turistici del Piemonte, adottando una elencazione regionale, articolata in sezioni provinciali, in quanto realizzata dalle province sulla base di istanze motivate e certificate presentate dal rappresentante del Comune, e successivamente trasmessa alla Regione;

I.IX. I Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato dall'art. 117 della costituzione e quindi la potestà legislativa in materia di turismo.

Premesse procedurali.

II.I La Regione Piemonte e i Comuni hanno individuato uno strumento per regolamentare l'azione coordinata nel "protocollo di intesa".

II.II Per la gestione operativa ed economica della sperimentazione, le parti si avvarranno della società partecipata a socio unico Sviluppo Piemonte Turismo srl, società *in house providing* della

Regione Piemonte che opera per conto della Regione nel campo dello sviluppo turistico e della promozione del territorio regionale, a cui la Regione trasferirà le quote derivanti dall'applicazione del presente protocollo d'intesa.

Premessa comune sul metodo.

III.1 In relazione a quanto predetto la Regione Piemonte e i Comuni intendono costituire un gruppo di lavoro tecnico, formato da un rappresentante per ciascun soggetto indicato in precedenza, al fine di concordare e condividere i progetti sovracomunali di cui al punto I.VII, ed analizzare e monitorare la sperimentazione proposta e proporre eventualmente modifiche e correttivi.

Tutto ciò premesso e considerato ed al fine di perseguire le finalità sopra espresse

si conviene e si stipula

ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:

- Sviluppare politiche integrate di promozione turistica dell'area dell'Alta Valle Susa e Chisone che costituisce oltre il 30% della presenza turistiche della Provincia di Torino;
- Concordare e condividere il complesso delle azioni di promozione turistica dell'area predetta al fine di massimizzare le risorse attraverso la realizzazione di progetti sovracomunali condivisi;
- Monitorare le attività messe in atto;

ART. 2 IMPEGNI DEI COMUNI

I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere si impegnano a trasferire alla Regione Piemonte parte dei fondi che introiteranno dall'imposta di soggiorno, nella misura del 35% del gettito introitato.

Il gettito da prendere a riferimento è quello relativo agli anni di imposta 2012 (2° semestre) e 2013 (1° semestre) e quindi all'imposta che sarà dovuta per i pernottamenti in strutture ricettive, secondo le disposizioni degli specifici regolamenti comunali, dall'1.07.2012 al 30.06.2013.

I fondi saranno trasferiti in due rate semestrali;

ART. 3 IMPEGNI DELLA REGIONE PIEMONTE

La Regione si impegna a dare corso ai progetti sovracomunali avvalendosi della società partecipata a socio unico Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. società *in house providing* della Regione Piemonte, la quale è tenuta a reinvestire sul territorio stesso le somme trasferite dai Comuni a sostegno di progetti turistici e delle strutture ricettive, secondo quanto verrà concordato e condiviso preventivamente tra la Regione e gli stessi comuni.

ART. 4 GRUPPO DI LAVORO E DI MONITORAGGIO

Ciascuna delle Parti nomina un referente tecnico che partecipa al Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio paritetico per la elaborazione e condivisione delle iniziative e dei progetti sovracomunali, la verifica dell'attività svolta e degli obiettivi individuati.

Il Gruppo di Lavoro o di Monitoraggio individua al proprio interno un coordinatore cui compete la convocazione delle riunioni secondo il calendario concordato.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio stila un succinto verbale degli incontri che viene inviato ad ogni sottoscrittore.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio ha anche il compito di proporre alle parti le modifiche e le integrazioni al presente Protocollo che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di nuovi obiettivi da perseguire e criteri da sperimentare.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio dovrà procedere all'elaborazione e condivisione delle proposte progettuali sovracomunali entro il 30 settembre 2012. A tali fini le risorse disponibili saranno determinate in via presuntiva sulla base delle presenze turistiche (pernottamenti), assunte sulla base dei dati ufficiali, relative alla media dell'anno 2010 e dell'anno 2011.

ART. 5 DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo decorre dal 01.07.2012 al 30.06.2013 e potrà essere rinnovato, previa adozione degli atti necessari, per periodi successivi.